

# La condotta degli Avvocati. La deontologia. I cd. codici deontologici

### Sommario

1. L'illecito disciplinare. - 2. Le clausole generali contenute nelle norme positive. (*Rinvio*). - 3. Nozione di deontologia forense. - 4. Specifico rilievo dell'illecito penale. - 5. Portata e criteri interpretativi delle clausole generali. - 6. Di nuovo sulla nozione di deontologia forense. - 7. Formazione «giurisprudenziale» della «norma» deontologica. - 8. Le raccolte di massime e i codici deontologici. - 9. Il codice deontologico del C.N.F. Struttura. Problematiche affrontate. Limiti.

## 1. L'illecito disciplinare

*«Sì, ho capito tutto: 30 grammi di pasta, un cucchiaino di olio di oliva a crudo, radicchio... Va tutto bene... Ma tutto ciò...: PRIMA O DOPO I PASTI?»*

Con questa battuta, tanto folgorante quanto involontaria, un anziano e corpulento Gesuita della Casa Professa di Napoli, negli anni '50, replicò al medico curante che aveva ritenuto doveroso ossequio spiegargli nei dettagli il regime dietetico cui intendeva sottoporlo ed aveva concluso l'esposizione con un perentorio (e, a suo parere, significativo e minaccioso) *«mi sono spiegato?»*

Tutto era stato spiegato al Reverendissimo; tutto, tranne cosa fosse una «dieta».

Così, i lettori del precedente capitolo potrebbero obiettarci: sappiamo tutto o quasi sul procedimento disciplinare; ma lo si celebra per punire cosa? Cosa è l'illecito disciplinare? Quali sono le regole sostanziali che in quel procedimento si applicano?

Replichiamo subito che è questo l'argomento principe che va certo affrontato o, al meno, impostato, sfrondandolo delle mille astruserie, ovvietà e talora «bufale» che si sono accumulate nel tempo e, fondamentalmente, negli anni successivi alla riforma degli esami di abilitazione del 1988.

Ma che è anche vero che noi — quelle regole — le abbiamo poste in apertura della terza sezione del capitolo precedente e che quelle sono tutte e sole le norme codificate sostanziali di comportamento che vanno osservate dagli Avvocati, fatte osservare e la cui violazione va punita all'esito del procedimento disciplinare.

## 2. Le clausole generali contenute nelle norme positive. (Rinvio)

*Lealtà, onore, diligenza, decoro, dignità, probità. Illecito penale. Mancanze ed abusi nell'esercizio della professione.*

«*In his (...) mandatis universa lex pendet et prophetae*» (Matteo, XXII,40).

In quelle parole, in altri termini, stanno tutte le regole che l'Avvocato deve rispettare; e nella applicazione ed esplicazione di esse consiste lo studio della deontologia forense.

## 3. Nozione di deontologia forense

La deontologia, inutile dirlo, è la scienza (il discorso) dei doveri o, forse meglio, dei comportamenti doverosi.

Il termine, in sé generico, viene usato per lo più con riferimento ad uno specifico ceto; di tal che si può parlare, oltre che di una deontologia professionale, di una deontologia delle singole professioni (forense, medica, psicoterapeutica...) ma anche di una deontologia del commerciante, dell'operatore ecologico, dello stagnino ecc. ecc.

È vero, però, che una questione deontologica si è dapprima posta con riferimento alla professione medica, e poi a quella forense perché esse indubbiamente sono, innanzitutto delle «professioni» e poi perché sono quelle a più forte intensità morale ed a più forte coinvolgimento personale (intensità morale e coinvolgimento anche maggiori sono nel rapporto psicoterapeutico, che pone problemi deontologici quasi paurosi: una personalità destrutturata o, al meno, gravemente fragile si affida all'aiuto professionale di un soggetto che verrà a conoscenza dei fatti più intimi del paziente e dei suoi cari in un rapporto di lunga durata, in cui il profilo economico deve avere una precisa importanza: ve ne è da evocare mezzo codice penale, anche a non tener conto dell'abrogato plagio (1)).

Lo stesso termine «professione», infatti, fa la differenza perché contiene in sé l'idea di una fede, che coinvolge, indirizza e nobilita l'attività; e non è un caso che nel '600 gli avvocati fossero definiti professori di diritto.

Poi conta il discorso della valenza etica riconosciuta a quelle professioni: al medico e allo psicoterapeuta il cliente affida la sua vita e all'avvocato, nella ipotesi meno coinvolgente, le sue sostanze ma, in realtà, molto spesso, il suo futuro, la sua felicità.

Il professionista cui egli si affida non è una sua controparte (ma lo potevano mai comprendere il Ministro Bersani, passato in corpo con bandiera dalla fede nel dirigismo statale a quella nelle liberalizzazioni o i fautori del libero mercato?); egli è, invece, il suo aiuto, la sua difesa il suo, appunto, *Advocatus*.

(1) L'art. 603 c.p. che puniva il reato di plagio fu dichiarato incostituzionale nel 1981.

A fronte di una richiesta così coinvolgente, il comportamento del professionista non deve essere quello del lavoratore cui venga chiesta un'anonima, fungibile prestazione.

Il professionista deve offrire competenza, saper valutare se la sua è all'altezza della situazione, deve conseguire la fiducia del cliente e ricambiarla con una prestazione coscenziosa e disinteressata.

Disinteressata non significa gratuita ma significa finalizzata alla soluzione più opportuna per il cliente e non per sé; una volta svolta, anch'essa dovrà essere remunerata, anche se apparentemente priva di risultato.

E la fiducia del cliente può anche fondarsi su dati estrinseci — in sé irrilevanti — come il decoro dello studio, il nitore delle difese scritte, la signorilità del tratto, la riservatezza della vita privata, che nella vita sociale in genere si accompagnano all'idea del professionista; in definitiva un *understatement* signorile e un po' retrò; ciò con le eccezioni che confermano la regola: Alberto dall'Ora indossava inimitabilmente il tabarro che trasforma in un albero di natale chiunque altro lo vesta, mentre la toga lisa del grande Correr faceva, nella Napoli dell'800, più scena della più elegante *mise* del barone Rotschild: ma sono eccezioni.

Il legislatore, con una operazione circolare, ha recepito il risultato di secoli di elaborazione sulla funzione, sulla posizione sociale, sui requisiti di un buon avvocato e lo ha codificato usando quelle stesse parole usate nei secoli; esse hanno un significato di fondo, fermo, immutabile nel tempo, ma vanno in ogni modo riempite di preciso contenuto nella corrente applicazione di esse e nel contesto.

L'Avvocato, dunque, deve essere, per dettato legislativo, leale, diligente, probo, dignitoso e deve osservare il suo personale decoro e quello della categoria. Ciò per la motivazione data: l'Avvocato è il consigliere attento, disinteressato e autorevole del cliente.

Non è, naturalmente, la prima e l'ultima volta che il legislatore — anziché dare delle regole puntuali — fa riferimento a concetti generali o a nozioni tratte o desumibili da altre scienze o arti.

Sfogliando il codice civile avremo chiaro ciò che si intende dire: l'art. 720 esclude la divisione in natura di immobili *non comodamente* divisibili; l'art. 724 esclude dalla collazione le spese di istruzione di *misura ordinaria*; non è nulla la donazione priva di forma se di *modico* valore (art. 783); sono in condominio (art. 1117) tutte le parti dell'edificio *necessary all'uso comune*; l'art. 1175 s'intitola «comportamento secondo *correttezza*»; il fondamentale 1176 impone al debitore la diligenza del *buon padre di famiglia*; l'affittuario del fondo deve in generale osservare le regole della *buona tecnica* (art. 1618) (oltre a regole puntualissime sino al disgusto perché «fa suoi i parti e gli altri frutti del bestia-me» ma deve impiegare il letame nella coltivazione del fondo: art. 1644!); l'appaltatore (art. 1662) esegue l'opera secondo le condizioni stabilite nel contratto e a *regola d'arte*. I concetti di *imprudenza*, *imperizia* e *negligenza* reggono lo

sterminato campo della responsabilità e sono, a loro volta, mutate dal codice penale.

Tralasciamo per un momento le categorie generali di onore, diligenza, decoro e simili: dovremo riempirle di contenuti.

## 4. Specifico rilievo dell'illecito penale

Cerchiamo ora i criteri di tale opera di «versione in prosa» di quelle categorie; e passiamo a rilevare che, sempre in quelle norme riportate in apertura del precedente capitolo, il legislatore ha già operato una semplificazione dell'attività disciplinare e l'ha decisamente orientata:

- a) attraverso la previsione delle radiazioni, cancellazioni e sospensioni di diritto;
- b) attraverso la previsione della obbligatoria apertura del procedimento disciplinare all'esito del processo penale, salve le due ipotesi assolutorie piene che escludono la riferibilità del fatto all'incolpato;
- c) attraverso la valvola della sospensione cautelare applicabile quasi al solo profilarsi di un illecito penale dell'avvocato.

Sono tutte ipotesi, appunto, ricollegate a comportamenti penalmente illeciti.

Di là dal dato positivo da conoscere e applicare (l'avvocato che ha fatto falsa testimonianza deve essere radiato; quello che è stato arrestato può essere sospeso e, in generale, quello che ha subito processo penale deve essere processato anche disciplinarmente), questo complesso normativo ci può essere di aiuto anche nelle prossime operazioni di applicazione sul campo di concetti che appaiono astratti e, apparentemente, un tantino sovradimensionati (decoro, onore, dignità della professione).

Abbiamo visto, infatti, che il legislatore:

- innanzitutto si è appuntato sull'illecito penale;
- poi, è stato drastico su alcuni reati contro l'amministrazione della giustizia;
- poi ancora, ha consentito misure, provvisorie ma molto afflittive, in presenza di restrizioni della libertà personale, se notorie;
- in definitiva, ha imposto ai CC.dd.OO. molta attenzione su ogni processo penale, anche se concluso con l'assoluzione per formula non piena (prescrizione, il fatto non è più previsto come reato, esimente), pur lasciando il C.d.O. libero, anche per un omicidio, nella determinazione della sanzione.

Tutto ciò non è senza significato.

Il primo passaggio (*tolleranza zero* per l'illecito penale) è abbastanza scontato; sappiamo che non esiste una differenza ontologica tra illecito penale e illecito amministrativo, così come non vi è tra illecito giuridico e illecito morale; sappiamo pure, però, che la scelta della sanzione penale tiene conto di alcune variabili relative alla società, al suo assetto, all'allarme, alla valutazione

contingente: tale scelta corrisponde a violazioni dell'ordine sociale sentite più odiose, più gravi e più temute. Nell'illecito penale si annida quasi sempre la slealtà, il disonore, la trascuratezza, la volgarità, l'indegnità e la disonestà. Cioè il contrario delle virtù che secoli di tradizione (e poi il legislatore) hanno imposto all'avvocato.

Più singolare (e perciò più significativo) è il trattamento severo oltre che rigido riservato ai reati «professionali» e non ad altri gravissimi. Quelle qualità che si richiedono all'avvocato, evidentemente il legislatore, interprete del comune sentire, le richiede innanzitutto e in grado massimo nell'esercizio della professione e avverte come odioso tradimento la loro violazione in quello specifico contesto.

La sospensione cautelare, ancora, ci rende avvertiti che il legislatore privilegia il decoro, prestigio, buon nome o come dir si voglia, dell'Avvocatura sul pur sacrosanto diritto di non essere punito se non all'esito di un giusto procedimento; e ciò anche a costo di rischiare di sacrificare il futuro di un avvocato sfortunato al prestigio della categoria.

In definitiva, ogni illecito penale o, ancor meglio, ogni comportamento che è passato al vaglio di un giudizio penale deve, salve le formule assolutorie piene, passare anche al vaglio dell'autorità disciplinare perché è estremamente verosimile che quel comportamento abbia violato i precetti generali già più volte citati.

## **5. Portata e criteri interpretativi delle clausole generali**

Sempre alla ricerca ed alla esplicazione dei criteri di interpretazione di quelle clausole generali, ci pare opportuno richiamare l'attenzione su alcuni altri passaggi logici:

- 1) abbiamo ricordato che le varie regole comportamentali (giuridica, morale, deontologica, di galateo) non sono ontologicamente diverse tra di loro e rammentiamo ora che esse tutte sono espressione contingente della aspirazione dell'uomo al bello e al buono (l'eroe greco era *kaloskagatos*) e forse ad un perduto ordine superiore. Esse operano in ordinamenti diversi ed hanno una diversa cogenza. Spessissimo, perciò, accade che uno stesso comportamento sia in violazione di regole analoghe esistenti nei vari ordinamenti o complessi normativi;
- 2) i vari complessi normativi si formano in uno specifico ambiente e momento storico ed evolvono; evolvono ciascuno singolarmente considerato ma anche nel senso di una certa dose di reciproca influenza e comunicazione;
- 3) essi ineluttabilmente si atteggiano diversamente a seconda del ceto sociale e dell'importanza del soggetto che è tenuto a rispettarli;
- 4) esiste sempre un grado di adattabilità della regola al caso concreto (esimente, forza maggiore, attenuanti, inefficienza di strumenti).

Sul *primo punto* è quasi inutile fare esempi: lo spergiuro è deplorabile nell'ordinamento statale, in quello professionale, nell'ordinamento — se così si può chiamare — del circolo privato cui lo spergiuro appartenga.

L'Avvocato che, un po' brillo, in una serata al circolo infili un cubetto di ghiaccio nel décolleté di una signora, in teoria, pur non avendo commesso nulla di irreparabile: 1) commette violenza privata; 2) danneggia la toilette della signora; 3) mette a rischio sicuro la appartenenza al sodalizio sua o, peggio ancora, del suo ospite; 4) meriterebbe una sanzione, sia pure non drastica, del suo Ordine Professionale.

Ma ci sono anche esempi di segno contrario: il delitto d'onore è ora dal legislatore parificato a quello per altri motivi ma potrebbe anche darsi che l'opinione dei consociati di un ordinamento particolare sia ancora diversa. L'inadempimento civilistico di un'obbligazione raramente rileva penalmente e può anche non dare affatto disdoro alla persona, se ha dei motivi particolari (pensiamo ad un ricco signore che non paghi per puntiglio).

Sul *secondo punto*, osserviamo come taluni comportamenti vedano la loro illiceità salire e scendere nella scala dei valori di ciascun ordinamento (l'abigeato, il maltrattamento di animali), vederla riconosciuta in altri (il fumo già accennato), o ridotta a solo alcuni (in epoca di diffusione della tubercolosi, lo sputare a terra era un illecito ed obbligatorio era esporne il divieto; ora è una cafonaggine soltanto).

Del resto, nell'ordinamento canonico, vi è stata una piccola rivoluzione della confessione, con un' emersione dei peccati sociali. Ma, *nil sub sole novi*: tale emersione, si è detto da taluni, è solo un «ritorno allo Statuto», cioè alla lettera e alla gerarchia del decalogo.

La *terza osservazione* è, per il nostro studio, fondamentale: l'Avvocato non è, nel nostro sistema sociale, un *quivis de populo* ed a lui si chiede, per comune sentimento ma anche per espresse disposizioni di legge, un grado elevato di quelle qualità.

Basti pensare che l'Avvocato risponde — nella *routine* — anche della colpa lievissima; che a lui si richiede la diligenza del buon padre di famiglia (e sul versante professionale quella dell'art. 1176, comma 2, c.c.). Qui è solo il caso di accennare che il buon padre di famiglia (sia o non sia autenticamente romana la derivazione del termine) non è l'uomo medio ma è il capo famiglia accorto, intelligente e laborioso. Così come, del resto, il buon senso non è il senso comune.

Rapportandoci ad altro settore della vita di relazione (o potremmo dire «ordinamento»), è facile notare come nessuno abbia mai visto la Regina Elisabetta, anche in piena estate, senza un abbigliamento «completo» ed a capo scoperto: ella, cioè, applica ancora — nel suo particolare ordinamento e nella sua assoluta evidenza sociale — delle regole che la donna comune applicava ancora 50 anni fa ma ha, ora, largamente dismesso.

Anche il *quarto punto* non è di poco momento per il nostro studio. Serve al nostro assunto ripetere l'aneddoto della Regina Margherita (ultima citazione monarchica): questa invita i suoi guardacaccia a colazione al Castello di Gressoney; la tavola è compiutamente abbigliata e ogni coperto è dotato di una coppetta piena d'acqua con un petalo di rosa per pulirsi le dita; ad un certo

punto uno dei guardacaccia, ignaro della destinazione della coppetta, l'afferra e ne beve il contenuto; gli altri guardacaccia lo imitano; gli invitati «nobili» sono disorientati; la Regina Margherita prende la coppetta e beve anch'ella.

L'aneddoto offre molti spunti di riflessione: a) l'«ordinamento» della tavola addobbata non è gratuito: le coppette ci stanno perché ci si sporcava le dita; b) la regola di comportamento non è immutabile: ora è del tutto superato anche solo immaginare che con alcuni cibi a tavola ci si possa sporcare le mani; c) la regola appartiene ad un certo «ordinamento» e l'estraneo non la conosce ma, ammesso in quel contesto, deve rispettarla; d) ma soprattutto — quel che volevamo dimostrare — può essere necessario violare la lettera della regola per assicurare un equilibrio superiore e fu bellissimo (quale altro aggettivo rende meglio il sentimento?) che la Regina violasse la singola regola per assicurare il rispetto dell'intero ordinamento.

## **6. Di nuovo sulla nozione di deontologia forense**

Dunque, per riassumere, la deontologia forense è la scienza che studia i comportamenti degli Avvocati; attiene a tutta la vita dell'Avvocato, anche se il profilo professionale è centrale; è specificamente orientata dal legislatore con norme generali, che a loro volta sono tratte da una tradizione secolare; si esplica in tante massime di comportamento particolari, di «formazione giurisprudenziale», che tengono conto dell'elevato livello socio culturale riconosciuto al professionista forense, ma anche delle circostanze del caso concreto, del costume e del contesto.

Tali massime hanno una cogenza nell'ordinamento particolare in cui si sono formate perché hanno e motivano quelle sanzioni di cui sopra abbiamo discusso.

## **7. Formazione «giurisprudenziale» della «norma» deontologica**

Parlare di formazione giurisprudenziale del precetto deontologico significa mettere l'accento sul dato che sono i Consigli dell'Ordine, nello svolgimento dei procedimenti disciplinari, a creare la specifica regola deontologica, applicando quelle clausole generali ai casi che vengono loro sottoposti ed attualizzando nel contesto storico, sociale e professionale in cui operano.

Facciamo un esempio rudimentale e quattro variazioni sul tema.

Tema principale: l'Avvocato difende un cliente in due cause; una termina prima dell'altra; l'avvocato chiede il compenso della prima; il cliente rifiuta o temporeggia; l'avvocato continua a difenderlo nella seconda e agisce contro il cliente per conseguire il compenso di quella conclusa.

Nessuna norma specifica del codice civile o penale o della L.P. prevede il caso; il cliente segnala la cosa al C.d.O. e questo, in relazione a quei concetti di probità, correttezza, lealtà di cui abbiamo discusso, emetterà la decisione e, quindi, la regola.

Mettiamo che la ponga nel senso che il comportamento dell'Avvocato sia stato scorretto per slealtà; ciò costituirà un precedente, soprattutto se conestato dal C.N.F. in sede di impugnazione e in casi analoghi da altri Ordini forensi. La regola concretamente applicata si avvierebbe a divenire precedente giurisprudenziale (o massima di comportamento o norma deontologica), più o meno del seguente tenore: «è scorretto che l'avvocato patrocinasse contemporaneamente a favore e contro uno stesso soggetto, anche se le due controversie non hanno interferenze ed anche se l'una è diretta a conseguire per se stesso i giusti compensi di una causa terminata.»

Prima variazione sul tema: dismesso o non dismesso anche il secondo mandato, lecita o non lecita la non dismissal — si domanda: all'Avvocato è lecito, al fine di conseguire il pagamento dovutogli, eseguire la sentenza di condanna in suo favore su cespiti dell'ex cliente di cui egli ha avuto notizia in occasione del suo precedente mandato professionale, ma che non sono noti alla collettività? Ad es. su immobili, crediti o depositi fiduciariamente intestati a terzi? (Ciò previa declaratoria, ovviamente, dell'intestazione fiduciaria). Pensiamo al cliente, apparentemente nullatenente, il cui cespite è stato fiduciariamente intestato ad un amico con un contratto e controscrittura redatti appunto dall'Avvocato. Potrebbe il C.d.O. ritenere che ciò sia lecito e si creerebbe allora un precedente e, forse, in prosieguo, una norma nel senso che «non è scorretto l'Avvocato che, una volta dismesso il mandato, faccia uso delle notizie riservate apprese in corso di mandato al fine di realizzare il suo credito contro il cliente».

Seconda variazione: la regola potrebbe nel tempo trovare ulteriore specificazione nel senso che, però, l'avvocato non può fare uso di tali notizie anche in favore di un terzo (un nuovo cliente).

Terza variazione sul tema. Immaginiamo che, fermi tutti gli altri elementi della ipotesi formulata, il cliente non sia apparentemente nullatenente e sostanzialmente possidente (del cespite intestato all'amico), ma, esattamente al contrario, sia solo apparentemente possidente perché è intestatario del cespite dell'amico; l'avvocato lo sa (perché ha redatto la scrittura in cui il suo cliente si impegna alla retrocessione) ma staggisce il cespite in danno del suo cliente che ne è intestatario, come se quegli ne fosse il proprietario. Si lamenta col C.d.O. il vero proprietario, denunciando la scorrettezza dell'Avvocato che mette all'asta un cespite che sa non essere del suo debitore. Che può dire il C.d.O.? Se davvero nel caso precedente il C.d.O. ha affermato la utilizzabilità da parte dell'Avvocato ed in proprio favore delle notizie riservate, pensiamo che difficilmente il C.d.O. potrebbe ora affermare che l'Avvocato potrebbe trascurare in proprio favore le notizie riservate, al fine di colpire il bene che pure sa non essere del suo ex cliente attuale debitore.

Avevamo promesso quattro variazioni soltanto. Ne azzardiamo, infatti, una quarta, per il post-decreto Bersani, in onore del ministro eponimo e per dimostrarci come, per l'aver legittimato l'odiosa e cafonesca prassi del patto di quota lite, l'avvocato non sarà più quello di prima (o quello che doveva essere prima). Riprendiamo allora la seconda variazione. Avevamo ipotizzato che la giurisprudenza consiliare si fosse orientata nel senso che le notizie riservate possono essere utilizzate per sé ma non per nuovi clienti. Interviene il decreto Bersani; esso legittima il patto di quota lite; il nostro avvocato lo stipula col nuovo cliente e, dunque, sarà pagato solo a risultato conseguito e con una parte di quello. Ci si dovrà domandare: se utilizza, in favore del nuovo cliente e contro il vecchio, le notizie riservate assunte nel precedente mandato, posto che il nuovo cliente lo paga a quotalizio, le usa per sé (lecitamente) o per il nuovo cliente (illecitamente)?

Insomma, si potrebbe andare avanti per decine di pagine.

A noi basta avere dato l'idea e affermato il concetto che il singolo Consiglio dell'Ordine, applicando le clausole generali al caso concreto nel contesto storico ed esprimendo i valori elevati del rango professionale e sociale, crea la regola di quel caso; regola che, tendenzialmente, può affermarsi nell'intero ordinamento forense, divenendo quella che noi ora correntemente definiamo norma deontologica.

## 8. Le raccolte di massime e i codici deontologici

Sin dagli anni '70 del decorso secolo apparve l'utilità di raccogliere e pubblicare le più rilevanti decisioni disciplinari dei Consigli dell'Ordine, ed anche enuclearne dei precetti: si creava un meccanismo nel quale — per fare un parallelo con lo studio di giurisprudenza pratica dell'ordinamento statale — alle norme positive corrispondevano quei criteri generali più volte citati (lealtà, dignità ecc.), alle sentenze le decisioni dei CC.dd.OO. ed alle massime che sunteggiano la sentenza facevano corrispondenza le regole o precetti deontologici tratti dalle decisioni disciplinari.

Il LEGA, che scrive di deontologia forense nel 1975 (2), dà notizia di «raccolte di norme deontologiche, variamente denominate» che egli definisce per comodità ed unitariamente «codici deontologici», pubblicate dagli Ordini di Padova, Pistoia, Avezzano ed altri. Segnala che quello più vasto è quello del 1969 di dieci Ordini lombardi.

Continuiamo a giovarci del LEGA per riferire le idee che all'epoca si avevano di norma deontologica, sua vincolatività, natura dei cd. codici, loro opportunità, possibilità e utilità dell'insegnamento della deontologia.

---

(2) Carlo Lega, Deontologia forense, Milano 1975.

Ci sembra importante, infatti, fotografare la situazione quale si presentava prima della riforma che introdusse la deontologia (insieme con l'ordinamento forense) come materia di esame di abilitazione, che è la causa prossima del presente libretto e che ha fatto nascere tanti maestri di deontologia.

LEGA riferisce del dibattito sulla opportunità della codificazione, che taluni negavano perché avrebbe cristallizzato delle regole che dovevano essere agilmente adeguabili alle situazioni, o perché sarebbe stata manifestazione di sfiducia verso i colleghi o i giovani praticanti o perché ritenevano bastevole la sensibilità del singolo professionista.

Circa la opportunità e possibilità dell'insegnamento, il LEGA rispondeva positivamente ad entrambi i quesiti, sostanzialmente affermando che si trattava di un ordinamento come un altro, suscettibile, come ogni altro, e necessitevole di studio.

Sulla vincolatività della norma deontologica, per altro, il discorso fatto e riportato dal LEGA ci pare non esauriente nella identificazione tanto della norma deontologica quanto della fonte di produzione e, dunque, in definitiva, della natura che rivestono quelli che ora vengono definiti «codici deontologici», a partire da quello del Consiglio Nazionale Forense.

Il LEGA enuncia l'opportunità della collaborazione degli Ordini locali e del coordinamento del Consiglio Nazionale Forense «per la redazione di un siffatto codice» (che nel 1975 era di là da venire).

Ma, diciamo noi, se agli uni si riteneva di chiedere collaborazione e all'altro coordinamento, ciò vuol dire che né il singolo ordine né tanto meno il C.N.F. era, allora, sentito come immediata fonte di produzione della norma deontologica.

Dal punto di vista normativo, la situazione è rimasta invariata e dunque anche le definizioni e soluzioni da noi accennate dovrebbero essere tuttora valide. Nel senso che le uniche norme sicuramente immediatamente cogenti e vincolanti sono quelle di diritto positivo citate nel precedente capitolo, che espressamente impongono un modo di essere dell'Avvocato ma non impongono o vietano specifici comportamenti.

Le decisioni applicative dei CC.dd.OO. costituiscono dei precedenti; dai precedenti consolidati si possono trarre delle massime. Una raccolta di tali massime (che, però, sia realizzata con sistematicità e con ampio accesso alle fonti di cognizione plurime dell'attività disciplinare, sia aggiornata con periodicità e senza pretesa di esaustività e di vincolatività) costituisce un utilissimo strumento di orientamento del comportamento degli Avvocati e di lavoro dei Consigli dell'Ordine e — con tutte queste precisazioni — può pure definirsi **codice deontologico**.

Alla formazione di tale codice è tutt'altro che estraneo il C.N.F., con le seguenti precisazioni. Il LEGA, lo abbiamo scritto poc'anzi, auspicava il coordinamento da parte del C.N.F. dell'attività di raccolta e sistemazione dei precedenti disciplinari. In realtà, il C.N.F., come abbiamo accennato e poi precisammo nella sede apposita, è l'organo di giurisdizione speciale innanzi al quale si impugnano le decisioni disciplinari dei Consigli locali e che pronuncia nell'unico grado giurisdizionale di merito. È, quindi, anch'esso — in più alto luogo e con una visione più ampia — creatore di precedenti e, per il solo fatto di essere l'unico giudice disciplinare di merito, è il più autorevole creatore di precedenti e, mediatamente, di massime consolidate.

Quando, però, redige — come ha fatto e continua a fare — un codice deontologico, non dovrebbe farlo da «legislatore» ma da massimo esperto della materia, restando il più autorevole dei compilatori. Come tale non dovrebbe confondere il suo ruolo di giudice con un preteso ruolo di creatore di norme; dovrebbe mantenere tale distinzione evidente e nota, rendendo partecipi dell'attività compilatoria i CC.dd.OO.; né pretendere o ingenerare l'idea della automatica vincolatività della massima o regola o, se volete, norma contenuta nel codice deontologico. Non deve, infine, e a questo per la verità adempie con assoluta chiarezza, ingenerare l'idea della tassatività della propria compilazione (cfr. l'art. 60 del vigente codice deontologico).

In tali sensi il C.N.F. si era mosso nel 1959. In quell'anno fu pubblicato da Giuffré un volumetto di giurisprudenza professionale forense degli anni della ricostruzione, auspice il C.N.F. presieduto da Adone Zoni, con Guicciardi e Malcangi vicepresidenti e, tra gli altri, Botti da Napoli, Condorelli da Catania, Caleffi da Bologna e Scaduto da Palermo.

Le questioni deontologiche vi sono rubricate sub «Infrazioni disciplinari» e catalogate come: 1. Atti politici. 2. Esibizionismo ed accaparramento. 3. Rapporti con i magistrati. 4. Condotta illecita verso parti e colleghi avversari. 5. Improbità professionale (che aveva sub paragrafi come: a) ritenzione indebita e destinazione diversa di denaro di clienti. b) ritenzione indebita di atti. c) assistenza di parti contrarie. d) frodi e insidie professionali. f) insensibilità morale e professionale). E poi ancora a seguire 6. Condotta privata. 7. Circostanze dirimenti e diminuenti. Le decisioni del C.N.F. vi sono massimate.

Detto questo, se i lettori non lo hanno già avvertito, precisiamo che:

- 1) gli autori non sono degli entusiasti della «codificazione deontologica»;
- 2) non lo sono in particolare dell'idea che ad essa provveda il Giudice speciale di merito della deontologia;
- 3) non lo sono, ancora più segnatamente, del metodo sostanzialmente autoreferenziale con cui il C.N.F. vi provvede;
- 4) non lo sono, è inevitabile, neppure di talune specifiche «norme» del codice deontologico del C.N.F. e del complesso dei principi che ne costituiscono l'*incipit*.

Ma, tutto ciò premesso e ritenuto, occorre, ai fini dell'esame di abilitazione e più in generale ai fini dello svolgimento della professione, riconoscere che, oramai, i codici deontologici sono una realtà e, inoltre, che quello del C.N.F. ha largamente soppiantato, sia pure per un malinteso o una leggerezza, quelli degli ordini locali. D'altro canto esso ha il merito di una sufficiente organicità e, dunque, costituisce un valido strumento di approccio alle problematiche concrete.

Occorre ancora, cosa più essenziale sempre ai fini dell'esame di abilitazione, sapere che il **codice deontologico forense** ha, per recente ma costante giurisprudenza della Cassazione, natura di **fonte normativa secondaria**. Ne riferiremo nell'ultimo paragrafo del capitolo sul Consiglio Nazionale Forense.

Per converso, del Codice Deontologico per gli Avvocati in materia di privacy, di imminente pubblicazione, ne parleremo nel capitolo quattordicesimo dedicato, appunto, alla privacy.